

# Avviso. Sospensione rate mutuo

È stata prorogata non oltre il **31/12/2025** la sospensione del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti a seguito degli eventi sismici.

**Periodo di accadimento.** A partire dal 24 agosto 2016.

**Riferimento normativo.** Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) art. 1.

**Territori colpiti dall’evento.** Territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

## **Perimetro di riferimento per la sospensione.**

Mutui/finanziamenti relativi a edifici sgomberati o inagibili, alla gestione di attività di natura commerciale/economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

## **Modalità di sospensione.**

- **Sospensione totale** della rata (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale** della sola quota capitale. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

## **Indicazioni su spese e interessi.**

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all’Accordo tra il Commissario straordinario del Governo e l’Associazione Bancaria Italiana, del 27 marzo 2018.

## **Documentazione richiesta.**

Per richiedere la sospensione occorre presentare l’autocertificazione del danno subito, come previsto da D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della succursale.